

Elezione degli organi di gestione dell'Assemblea delle Associazioni

Regolamento Elettorale

Art. 1 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto in assemblea esclusivamente i presidenti delle Associazioni o, in caso di assenza, i loro delegati, muniti di delega firmata dal presidente (delega interna). E' ammesso il voto per delega anche ad altra Associazione esclusivamente facente parte dell'Assemblea, da conferirsi per iscritto a firma del Presidente dell'Associazione delegante (delega esterna). Ogni persona fisica non può avere più di una delega esterna.

Art. 2 - Membri elettivi, candidati, preferenze

L'Assemblea elegge i propri organi di gestione, segnatamente individuati nelle qualifiche di un presidente, un vicepresidente, un segretario.

Possono essere candidati esclusivamente i rappresentanti delle Associazioni presenti, direttamente o per delega, in quanto membri dell'Assemblea.

Qualora il numero di candidature pervenuto fosse inferiore o uguale al numero di componenti da eleggere, si potrà procedere con voto palese.

Qualora si proceda con voto segreto, risulteranno eletti nella rispettiva qualifica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, in assenza di esplicita rinuncia, risulteranno eletti i candidati più anziani di età.

Nella scheda elettorale potrà essere espressa non più di UNA preferenza, per ogni carica.

Art. 3 - Commissione elettorale

L'Assemblea nomina, nel solo caso in cui il numero delle candidature sia superiore ai componenti da eleggere e si debba procedere a voto segreto, anche tra soggetti esterni all'Assemblea, la Commissione Elettorale, in numero non inferiore a tre.

Gli scrutatori non possono essere candidati alle elezioni per gli organi di gestione. La commissione elettorale elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

La commissione elettorale:

- a) Riceve le candidature per l'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario dell'Assemblea;
- b) Compila in ordine alfabetico le liste dei candidati tenendo conto di tutte le candidature presentate, specificamente per qualifica;
- c) Predispose il materiale per le operazioni di voto;
- d) Procedo alle operazioni di voto;
- e) Dirime le eventuali controversie interpretative insorte durante le operazioni di voto;
- f) Procedo alle operazioni di scrutinio.

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione proclamerà gli eletti.

Delle proprie attività la commissione elettorale redige apposito verbale.

Art. 4 - Incompatibilità

Le cariche di rappresentante nel Comitato di partecipazione e di presidente/vicepresidente/segretario dell'Assemblea sono tra loro incompatibili.

